



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 20 marzo 2002
Rif. P/CR.c/1233

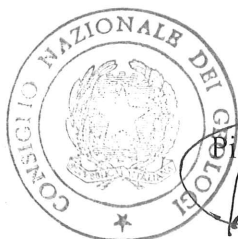
CIRCOLARE N° 158

OGGETTO: Geologi responsabili tecnici delle imprese che effettuano la bonifica dei siti iscrivibili nella Categoria 9. Deliberazione 12 dicembre 2001, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Il Comitato Nazionale di cui all'oggetto, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con la deliberazione sopra emarginata ha dettato i requisiti per l'iscrizione delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti all'Albo nella categoria 9 ed ha, altresì, definito i requisiti professionali di "Responsabile Tecnico" delle predette Imprese.

Come si evince dall'allegato F il geologo, ovvero un ingegnere o un chimico possono svolgere la funzione di Responsabile Tecnico per tutte le classi di imprese che svolgono le attività di bonifica dei siti.

Si allega il testo integrale della deliberazione 12 dicembre 2001 pubblicata sulla G.U. n° 15 del 18 gennaio 2002.



IL PRESIDENTE

Pietro Antonio De Paola

Art. 7.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fatti salvi i relativi allegati che sono integrati al punto 10) con il codice F=altro.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio*
MATTEOLI

*Il Ministro delle politiche
agricole e forestali*
ALEMANNO

02A00397

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2001.

Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9: bonifica dei siti.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed in particolare l'art. 30, comma 4, che stabilisce l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, nonché per le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti inquinati;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'Albo la determinazione dei criteri di iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Considerato che l'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 riguardante le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti;

Delibera:

Art. 1.

Requisiti per l'iscrizione

1. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 9 devono:

a) dimostrare la disponibilità delle attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi di bonifica dei siti secondo i criteri di cui all'allegato A;

b) dimostrare di aver eseguito interventi di bonifica dei siti secondo i criteri di cui all'allegato B;

c) disporre della dotazione minima di personale individuata nell'allegato C;

d) soddisfare il requisito di capacità finanziaria con gli importi di cui all'allegato D.

2. Il possesso della capacità finanziaria di cui al comma 1, lettera d), è dimostrato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire cinque miliardi, secondo lo schema allegato sotto la lettera E, o da una dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi.

Art. 2.

Responsabile tecnico

1. I requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 9 sono individuati nell'allegato F.

Art. 3.

Disposizioni finali e transitorie

1. L'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dalla data di entrata in vigore del decreto che fisserà modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, come previsto dall'art. 30, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

Roma, 12 dicembre 2001

Il presidente: PERNICE

ALLEGATO A

ELENCO ATTREZZATURE CATEGORIA 9

1. air-line	9. miniescalatore	17. filtri (per polveri, vapori ecc.)	25. impianto di ventilazione termico dotato di iniezione di esplosività in linea	32. mezzi per movimento terra	39. stazione di stoccaggio provvisorio rifiuti e caricamento
2. apparecchi di comunicazione	10. campionatori	18. generatore portatile/carrellato	26. impianto fisso o mobile di dissidazione fanghi (comprensivo di sistema di dosaggio di polietilene)	33. pompe	40. stazione fissa di trattamento
3. aspiratori	11. centri fuga trasportabile per rifiuti/dissidatore	19. gru manuale	27. impianto mobile/fisso di trattamento rifiuti	34. protezioni individuali	41. transenne per delimitazione
4. attrezzatura per rilievi geofisici	12. compressori	20. gruppo di trattamento/filtraggio acque	28. laboratorio fisso o mobile per analisi chimiche o geologiche	35. quadri elettrici mobili	42. ultradoccia
5. attrezzature per escavazione	13. elettropompe	21. gruppo elettrogeno	29. lampade lampeggianti	36. reggetta ad aria compressa per fusti	43. unità di decontaminazione
6. attrezzature per prelievo campioni e loro conservazione	14. esposimetri portatili	22. idro pulitrice	30. misuratore di gas interstiziale nei terreni	37. sistema di triturazione fusti	44. unità di riscaldamento
7. autocarro	15. estintori	23. impianto di depurazione reflui gassosi	31. muletto	38. superfusti	45. vaglio
8. autorespiratori	16. estrattore	24. impianto di inertiizzazione trasportabile			

VALORE ATTREZZATURE CATEGORIA 9

CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
fino a Lire 100.000.000 (euro 51.645,69)	fino a Lire 800.000.000 (euro 413.165,62)	fino a Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70)	fino a Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)	oltre Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)
Bonifica siti euro 92.962,00 (Lire 179.999.500)	euro 232.406,00 (Lire 450.000.800)	euro 413.166,00 (Lire 800.000.900)	euro 981.268,00 (Lire 1.899.999.800)	euro 1.136.205,00 (Lire 2.199.999.700)

- Il presente elenco deve ritenersi esemplificativo e non esaustivo delle attrezzature idonee.
- Le imprese devono disporre di attrezzature per un valore almeno pari a quello fissato per la classe di iscrizione. Il valore delle attrezzature è dimostrato mediante apposita dichiarazione resa dall'impresa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o mediante perizia giurata che attesti il valore reale delle attrezzature.
- Con la domanda di iscrizione le imprese devono fornire una scheda tecnica, con descrizione e valore, per ciascuna attrezzatura. Devono, altresì, dimostrare la disponibilità delle attrezzature, il possesso di idoneo titolo giuridico che ne garantisca la piena disponibilità.

ALLEGATO B

ESECUZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA

CLASSE E fino a Lire 100.000.000 (euro 51.645,69)	CLASSE D fino a Lire 800.000.000 (euro 413.165,52)	CLASSE C fino a Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70)	CLASSE B fino a Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)	CLASSE A oltre Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)
NON RICHIESTA	NON RICHIESTA	774.685,00 euro (Lire 1.499.999.300)	3.873.427,00 euro (Lire 7.500.000.500)	6.455.711,00 euro (Lire 12.499.999.500)

1. Per l'iscrizione nelle classi A, B e C, le imprese devono dimostrare di avere eseguito entro il termine dei sette anni che precedono la domanda d'iscrizione, interventi di bonifica o di aver partecipato ad operazioni parziali che hanno concorso ad un intervento complessivo di bonifica, per un importo complessivo non inferiore al 50% del limite superiore della classe per la quale si chiede l'iscrizione. Per la classe A il 50% è calcolato su un importo di euro 12.911.422,00 (Lire 24.999.999.100).
2. Per l'iscrizione nella classe A deve essere stato eseguito almeno un intervento di bonifica per un importo non inferiore a euro 2.065.828,00 (Lire 4.000.000.800).
Per l'iscrizione nella classe B deve essere stato eseguito almeno un intervento di bonifica per un importo non inferiore a euro 1.032.914,00 (Lire 2.000.000.400).
Per l'iscrizione nella classe C deve essere stato eseguito almeno un intervento di bonifica per un importo non inferiore a euro 258.228,00 (Lire 499.999.100).
3. Sono ritenuti idonei gli interventi di bonifica eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati negli ultimi 7 anni che precedono la domanda d'iscrizione. L'esecuzione degli interventi di bonifica è documentata dai certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante. I certificati di regolare esecuzione o di collaudo devono contenere una dichiarazione del committente o della stazione appaltante con la quale viene attestato che gli interventi di bonifica eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l'esito.
4. L'importo degli interventi di bonifica è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.

ALLEGATO E

ATTESTAZIONE

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUESTO ISTITUTO O
SOCIETA' HA CONCESSO AL SIG. NELLA
FORMA TECNICA DI UN AFFIDAMENTO DI
L.

ALLEGATO F

REQUISITI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 9

CLASSE E fino a Lire 100.000.000 (euro 51.645,69)	CLASSE D fino a Lire 800.000.000 (euro 413.165,52)	CLASSE C fino a Lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70)	CLASSE B fino a Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)	CLASSE A oltre Lire 15.000.000.000 (euro 7.746.853,49)
CF+2aa/D+2aa/L o DU+1a	CF+3aa/D+3aa/L o DU+2aa	CF+5aa/D+5aa/L o DU+3aa	CF+DU+4aa/ DU+5aa/ CF+L+2aa/ L+4aa	CF+L+4aa/L+5aa

LEGENDA

- D = Diploma di Geometria o di Perito Industriale o di Perito tecnico o di Perito chimico o di Perito edile.
L = Diploma di laurea in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche
D.U. = Diploma Universitario o laurea breve in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche
CF = Corso di formazione
aa = Anni di esperienza maturata nei settori di attività comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente, o dalla stazione appaltante, per importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l'iscrizione.

02A00396